# REGOLAMENTO (CEE) N. 1297/78 DEL CONSIGLIO

## del 6 giugno 1978

## che fissa per la campagna di commercializzazione 1978/1979 il prezzo minimo dei semi di ricino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/77, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di ricino ; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di ricino al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione ;

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui sopra, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo minimo dei semi di ricino di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/77 è fissato a 40 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1296/78 del Consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1978/1979 [2].

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. B. ANDERSEN

---

(1) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.

(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.